SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2224

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAVALLARO, ACCIARINI, BAIO DOSSI, BASSO, BATTISTI, BEDIN, BETTA, BONAVITA, BRUTTI Paolo, CALVI, CAMBURSANO, CASTELLANI, CORTIANA, COVIELLO, CREMA, D'ANDREA, DATO, DE ZULUETA, DETTORI, DONATI, FABRIS, FALOMI, FILIPPELLI, FORMISANO, GAGLIONE, LIGUORI, LONGHI, MARINO, MASCIONI, MICHELINI, MODICA, MONTICONE, MUZIO, RIPAMONTI, SOLIANI, TESSITORE, TOIA, VICINI, ZANCAN, DALLA CHIESA, DENTAMARO, FLAMMIA, SCALERA, SODANO Tommaso e STANISCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2003

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato delle infrastrutture scolastiche in Italia

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (50)

ONOREVOLI SENATORI. – Dopo la tragedia che ha colpito – in conseguenza dell'evento sismico del 31 ottobre 2002 – la comunità civica di San Giuliano di Puglia, i mezzi di informazione si sono occupati, come era prevedibile per non più di qualche giorno, traendo spunto da quel tragico episodio, dello stato delle infrastrutture scolastiche del nostro Paese.

In particolare l'attenzione, del tutto fugace, si è concentrata sulle infrastrutture edilizie, del cui stato di assoluta inadeguatezza si è con l'occasione diffusamente parlato.

Si è così rilevato che non solo moltissimi edifici scolastici del Paese non consentono una piena agibilità e fruibilità, ma che essi non sono sovente in regola con le norme in materia di sicurezza, sia sotto il profilo strettamente costruttivo (antisismico e di sicurezza statica) sia sotto quello che attiene più precisamente all'agibilità (norme antincendio, sgombero in caso di eventi calamitosi ed eccezionali, eccetera).

Situazione sovente ancor più grave, gli edifici non sono di proprietà degli enti pubblici locali che ne hanno per legge la responsabilità gestionale (e ciò pare sia fenomeno più diffuso nel Mezzogiorno) e dunque, anche disponendo delle risorse eventualmente necessarie agli interventi ripristinatori, gli enti interessati non potrebbero intervenire.

Nel numero 1/2003 della rivista *Il Mulino*, in un breve saggio dal titolo «Scuola, un cambiamento da condividere» a firma di Alessandro Cavalli e Paolo Ferratini, si richiama il dato gravissimo che, secondo stime effettuate già nel 1998 dagli assessori degli enti locali capoluogo (che dunque non rappresentano neppure la generalità del fenomeno), sarebbero necessari almeno trenta miliardi di euro (cioè, per meglio rendere l'enormità del problema alla luce dei nostri «riflessi condizionati contabili», sessantamila miliardi di lire) soltanto per «mettere a norma» gli edifici scolastici attualmente esistenti.

Sempre in tale saggio, si rilevava, del tutto giustamente, che dopo una fase di emotività intorno al problema non risulta assunta alcuna significativa misura legislativa nè amministrativa generale, nè men che meno – sebbene si tratti di una vera emergenza del Paese che mette a rischio la vita di migliaia e migliaia di giovani studenti, assai più significativa dell'ormai mitico «Ponte sullo Stretto», solo per fare un esempio – che si siano apprestate risorse finanziarie e strumenti normativi ed operativi che consentano di ritenere il problema in via almeno prospettica di superamento.

Peraltro, occorrerebbe preliminarmente una piena conoscenza della gravità, consistenza e diffusione sul territorio nazionale del fenomeno, nonchè una cognizione seria e documentata degli strumenti legislativi, organizzativi e finanziari da mettere in campo per la risoluzione di tale gravissimo problema.

Da più parti si discorre di riattivazione di corsie privilegiate per le linee di credito della Cassa depositi e prestiti, sistema con il quale sono state realizzate dagli enti locali la gran parte delle opere pubbliche; da altri si avanza l'ipotesi di un organico sistema di *project financing* specializzato, ma anche qui nulla di organico è stato proposto nè sotto il profilo legislativo, nè sotto il profilo della fattibilità finanziaria delle ipotesi formulate.

Non meno significativa, anche se meno grave per la stessa incolumità fisica degli insegnanti e degli allievi, è l'ormai accertata

carenza nel nostro Paese di dotazioni infrastrutturali moderne come supporti informatici, laboratori scientifici e linguistici, biblioteche, cioè di tutti quei mezzi che renderebbero la scuola italiana – già di buon livello, nonostante tutto, anche per la persistente passione di gran parte degli operatori - competitiva realmente nel quadro dei sistemi educativi europei ed internazionali.

Non si possono qui non richiamare gli sconcertanti risultati della ricerca denominata «PISA» (*Programme for International Student Assessment*), a cui finora il Governo non ha dato alcuna significativa risposta o dedicato alcuna specifica analisi, essendosi finora il Ministro limitato a far discutere stancamente nelle aule parlamentari e poi approvare un progetto fumoso e generico di controriforma scolastica la cui caratteristica più incisiva è la totale mancanza di raccordo con le dotazioni finanziarie e, dunque, con quelle necessità infrastrutturali senza le quali (unitamente alla professionalità ed alla qualificazione anche retributiva del personale docente, che non sono l'oggetto del presente disegno di legge, ma che pure meriterebbero approfondita analisi) non si può seriamente discorrere di scuola moderna ma ci si limita ad usare le armi della demagogia e della retorica o – se più piace – della controdemagogia e della controretorica.

In tale situazione, nel registrare come penda in Parlamento una messe di proposte di Commissione d'inchiesta e come – senza qui voler esercitare sulle medesime una critica di merito – ne sia evidente un diffuso e purtroppo per contro inaccettabile, ma evidente, interesse solo come strumenti di lotta politica e di fazione, che stiamo sperimentando anche in Commissioni poi regolarmente insediatesi ed in corso di attività, mentre appare pressochè dimenticata la vera funzione delle commissioni d'inchiesta, quale si evince con nitore dal combinato disposto dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, appare invece del tutto in linea con il dettato della Costituzione, con il regolamento parlamentare e con l'interesse del Paese, ed il dovere del Parlamento di interpretarlo, l'istituzione di una Commissione d'inchiesta quale quella qui proposta, capace di dare al Parlamento gli strumenti cognitivi per porre mano ad un gravissimo problema che attanaglia il sistema scolastico italiano e dare allo stesso soluzioni non effimere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione)

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato delle infrastrutture scolastiche in Italia, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione ha il compito di:

a) verificare lo stato delle infrastrutture scolastiche in Italia, con riferimento:

1) allo stato di sicurezza anche in condizioni di calamità e di eventi eccezionali e sismici, vetustà, rispetto delle disposizioni tecniche in materia edilizia ed urbanistica ed in materia di agibilità e sicurezza degli edifici pubblici e di uso pubblico degli edifici destinati al servizio scolastico;

2) alla proprietà ed in genere al regime giuridico di godimento delle infrastrutture scolastiche;

3) alla dotazione di supporti informatici, biblioteche, laboratori scientifici e linguistici, palestre ed ogni altra infrastruttura per l'esercizio di attività di interesse scolastico ed integrate all'attività scolastica, alla loro idoneità e funzionalità al servizio ed alla loro concreta utilizzazione;

4) all'idoneità, secondo *standard* europei, delle infrastrutture scolastiche edilizie ad accogliere gli allievi e a consentire il proficuo e regolare svolgimento dei corsi didattici e di tutte le attività scolastiche;

b) svolgere indagini al fine di accertare l'effettiva condizione delle infrastrutture scolastiche con riguardo alla singole realtà regionali, redigendo se necessario apposite rielaborazioni distinte per regioni, province e comuni, analizzando i comportamenti della

pubblica amministrazione centrale e periferica, la congruità degli atti e la coerenza con la normativa vigente ed individuando ove esistenti inadempienze ed eventuali responsabilità;

c) accertare i costi degli interventi di adeguamento delle infrastrutture scolastiche oggetto di indagine e di dotazione di infrastrutture di servizio ritenute idonee allo scopo;

d) proporre le soluzioni legislative, finanziarie ed amministrative ritenute necessarie per rimuovere le disfunzioni eventualmente accertate.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da quindici senatori e quindici deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla designazione dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da tre segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano come deputato o senatore, e tra deputati e senatori di pari anzianità parlamentare, il più anziano senatore.

4. Per la nomina, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei tre segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.

Art. 3.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. La Commissione cura la informatizzazione e la pubblicazione dei documenti da essa prodotti nel corso della sua attività.

7. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

Art. 4.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami di cui all'articolo 1 con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 5.

(Audizioni e testimonianze)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti.

3. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 6.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonchè copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui al citato articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale

da parte delle competenti Commissioni di inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 7.

(Segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nel procedimento di inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 8.

(Relazione della Commissione)

1. La Commissione completa i suoi lavori e presenta una relazione al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati sui risultati dell'inchiesta entro un anno dal suo insediamento.